



**COMUNE DI CARINARO**  
**PROVINCIA DI CASERTA**

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 2017 - 31</b> <b>Data 11-05-2017</b>	<b>OGGETTO: SCIoglimento CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CARINARO E CAIAZZO E COSTITUZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CARINARO E SANTA MARIA LA FOSSA.</b>
---	---

L'anno **duemiladiciassette** , il giorno **undici** del mese di **Maggio** , alle ore **17:09** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **11-05-2017** prot. n. **4037** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria , pubblica, in **prima** convocazione. Presiede la seduta il Consigliere **Raffaele Sardo** in qualità di **Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 11 e assenti n. 2 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X		BARBATO GIUSEPPE	X	
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X		MADONIA ASSUNTA	X	
ZAMPELLA GIOVANNI	X		TURCO ALFONSO	X	
CHIACCHIO ROSA	X		PETRARCA MASSIMO		X
SARDO RAFFAELE	X		EMILIANO		
SEPE PAOLO	X				
BRACCIANO ALFONSO	X				
CAPOLUONGO BRUNO	X				
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X	X			

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : \_\_\_\_\_

Con la partecipazione del Sgretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: Scioglimento consensuale della convenzione per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Carinaro e Caiazzo e costituzione della nuova Convenzione dell'Ufficio di Segreteria tra i Comuni di Carinaro e Santa Maria La Fossa.**

**Premesso che**

- l'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) consente ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 cit. "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia";

- la stessa facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale è riconosciuta anche dall'articolo 10 del D.P.R. n. 465/1997 e ss.mm.ii. ("Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali");

- ai sensi del comma 2 dell'appena citato articolo 10 "Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia";

Preso atto che tra i Comuni di Carinaro e Caiazzo è in corso una convenzione per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segreteria approvata con deliberazione di C.C. n. **43** del **27.11.2015**

Considerato che la suddetta convenzione ne prevede lo scioglimento in qualunque momento in maniera consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;

Dato atto che nulla osta allo scioglimento anticipato consensuale della convenzione in oggetto e che il Comune di Carinaro ha intenzione di procedere all'approvazione di nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segreteria con il Comune di Santa Maria La Fossa;

Ritenuto pertanto procedere allo scioglimento dell'attuale convenzione di segreteria ed alla costituzione di una nuova convenzione alla quale partecipano i Comuni di Carinaro e Santa Maria La Fossa;

Dato atto che, ai fini della classificazione, la costituenda convenzione di segreteria, deve essere considerata di classe terza (popolazione compresa tra i tremila e diecimila abitanti);

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che "La presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa" ai sensi della delibera Ages nazionale n. 164/2000;

Acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

### **DELIBERA**

1. Di sciogliere anticipatamente ed in modo consensuale la convenzione in essere tra il Comune di Carinaro e di Caiazzo, per la gestione associata delle funzioni di Segretario Comunale;
2. Di approvare la nuova Convenzione tra i Comuni di Carinaro e Santa Maria La Fossa per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segreteria, secondo lo schema allegato alla presente;
3. Di disporre che copia della stessa venga trasmessa al Ministero dell'Interno – Prefettura di Napoli, ai comuni interessati ed al Segretario comunale titolare per i consequenziali provvedimenti.
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione di pari esito, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del citato D. Lgs. 267/2000.

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267**

**OGGETTO:** Scioglimento consensuale della convenzione per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Carinaro e Caiazzo e costituzione della nuova Convenzione dell'Ufficio di Segreteria tra i Comuni di Carinaro e Santa Maria La Fossa.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole

	<b>Parere sfavorevole</b>
	<b>Parere non dovuto</b>
Carinaro, li 05.05.2017	
	Il Responsabile del Servizio Ferdinando Coppola

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Parere favorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere sfavorevole</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Parere non dovuto</b>
Carinaro, li 05.05.2017	
	Il Responsabile del Servizio
	Dr. Salvatore Fattore

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARINARO E SANTA MARIA LA FOSSA PER LA  
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2017 il giorno        del mese di        , tra il Comune di Carinaro C.F.        (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco dott.ssa Marianna dell'Aprovitola ed il Comune di Santa Maria La Fossa C.F.        80005850617 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco dott. Antonio Papa,

**PREMESSO**

Che l'Amministrazione comunale di Carinaro con delibera di Consiglio comunale n.        del        ,

esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Santa Maria La Fossa con delibera di Consiglio comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge, hanno statuito lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Carinaro (Classe III<sup>^</sup>) e di Santa Maria La Fossa (Classe IV<sup>^</sup>), entrambi in provincia di Caserta, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo così un significativo risparmio della relativa spesa.

### **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune Capo convenzione viene individuato nel Comune di Carinaro (Classe III<sup>^</sup>) presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficiodi Segreteria convenzionato.

### **ART. 3 – CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è classificata in classe III<sup>^</sup> (terza) (popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni, ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

### **ART. 4– DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO**

La presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla presa di servizio del Segretario Comunale come titolare della sede di Segreteria in convenzione.

Prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, per un uguale periodo o per un periodo diverso, con apposita deliberazione approvata da entrambi i consigli comunali.

È previsto il recesso unilaterale, con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale, da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale, in qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare approvata da entrambi gli Enti. in tal caso, le rispettive delibere consiliari devono prevedere la medesima data di scioglimento, stabilita in accordo tra i Comuni convenzionati.

### **ART. 5 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il provvedimento di individuazione e di nomina del Segretario comunale titolare, nonché l'eventuale

revoca, è di esclusiva competenza del Sindaco del Comune di Carinaro che provvede nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 (e successive modifiche ed integrazioni) e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso debba rimanere. Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci e Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

#### **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ OPERATIVE**

L'orario di lavoro viene ripartito in parti uguali tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. In particolare, il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni e il Segretario comunale e potrà essere variato per necessità di servizio.

Le assenze per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative, nonché di qualunque altra tipologia, sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione, secondo le disposizioni di cui al C.C.N.L. di categoria.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Carinaro e Santa Maria La Fossa, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e dal C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. Spettano altresì al Segretario comunale titolare delle sedi convenzionate il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, nella stessa giornata, per l'accesso alle due sedi di segreteria. In tale ipotesi il rimborso sarà corrisposto, con cadenza trimestrale, in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia (rimborso non soggetti a ritenuta fiscale, ai sensi dell'art.51, comma 5, TUIR n. 917/1986), da parte del Comune che ha determinato la necessità della presenza. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.

Resta di competenza del Sindaco del Comune capo convenzione la determinazione in ordine all'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione. Quanto alla retribuzione di risultato, è onere del Sindaco del comune di Santa Maria La Fossa inoltrare la valutazione del Segretario comunale, entro il mese di dicembre, al Sindaco del Comune di Carinaro; in caso di mancata comunicazione, si intende accettata ogni decisione del Sindaco del Comune capo convenzione che può disporre, in ogni caso, la liquidazione nella misura che riterrà idonea, con il riparto nella misura di partecipazione dei singoli comuni.

Il Comune di Carinaro, in qualità di Comune capo convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali,

assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

L'attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal C.C.N.L. di categoria, la partecipazione a master, giornate di studio e corsi di formazione, da parte del Segretario comunale, è articolata in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli Enti stessi. Gli oneri connessi alla partecipazione a tali attività saranno a carico dei Comuni convenzionati in parti uguali. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune, il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

#### **ART. 8 - ONERI FINANZIARI**

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, saranno ripartite come segue:

- a) 50% a carico del Comune di Carinaro;
- b) 50% a carico del Comune di Santa Maria La Fossa.

Ogni trimestre il Comune di Carinaro comunicherà al Comune di Santa Maria La Fossa il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Santa Maria La Fossa provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE**

I Comuni convenzionati, con il presente atto, si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione del Servizio di Segreteria Comunale.

A garanzia degli impegni finanziari assunti gli Enti si impegnano a comunicarsi gli importi iscritti nei rispettivi bilanci con contestuale impegno a versare le somme alle scadenze prestabilite.

#### **ART. 10 – COMUNICAZIONI**

La presente convenzione, regolarmente sottoscritta dai Sindaci e corredata della deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali di Carinaro e Santa Maria La Fossa, sarà trasmessa a cura del Comuncapò convenzione, al Ministero dell'Interno – Prefettura di Napoli competente per gli atti dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari comunali – Sezione regionale della Campania, ai comuni interessati ed al Segretario comunale titolare per i conseguenziali provvedimenti.

#### **ART.11 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione, preventivamente concordata tra i due Enti convenzionati, dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli comunali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nei C.C.N.L. di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Carinaro

Il Sindaco

Dott.ssa Marianna dell'Aprovitola

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Per il Comune di Santa Maria La Fossa

Il Sindaco

Dott. Antonio Papa

Luogo e data, \_\_\_\_\_

#### **O.D.G. (4)**

**Scioglimento consensuale della convenzione per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Carinaro e Caiazzo e costituzione della nuova Convenzione dell'Ufficio di Segreteria tra i Comuni di Carinaro e Santa Maria La Fossa.**

Si premette che il processo verbale è riportato in forma sintetica.

Esso potrà esaminarsi nella sua interezza attraverso i resoconti stenografici da richiedersi all'ufficio di segreteria.

Relaziona il Consigliere de Chiara enunciando l'art. 30 del TUEL e la possibilità dei Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria.

**Votazione – Favorevoli all'unanimità. Immediata esecutività all'unanimità**

---

**Processo verbale del 11.05.2017 allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 31**

# **Comune di Carinaro**

## **Provincia di Caserta**

**SERVIZIO : Affari Generali e P.M.  
Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA**

**PROPOSTA N. 114 DEL 05-05-2017**

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 31 DEL 11-05-2017**

**Oggetto: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE  
L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA  
COMUNALE TRA I COMUNI DI CARINARO E  
NUOVA CONVENZIONE DELL'UFFICIO DI  
CARINARO E SANTA MARIA LA FOSSA.**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il presidente  
del consiglio  
Comunale**

Raffaele Sardo

**Il Segretario  
Comunale**

Dott.ssa Erika  
Liguori

x  
l'originale

Documento  
informatico  
firmato  
digitalmente  
ai  
sensi  
del  
T.U.  
445/2000  
e del  
D.Lgs  
82/2005  
e  
rispettive  
norme  
collegate,  
il

quale  
sostituisce  
il  
documento  
cartaceo  
e la  
firma  
autografa.

x la  
copia

La  
firma  
autografa  
è  
sostituita  
da  
indicazione  
a  
stampa  
dei  
soggetti  
responsabili  
ai  
sensi  
del  
D.Lgs  
12/02/93,  
n.  
39,  
art.  
3,  
c.2.  
L'originale  
del  
documento  
informatico  
è  
stato  
prodotto  
e  
conservato  
dall'Amministrazione  
secondo  
le  
regole  
tecniche  
previste  
dal  
D.  
lgs.  
82/2005.